

TREBAZIO ED IL CASO DI TERENCEZIA

1. — « La moglie di Mecenate era bella e piena di temperamento, sicché non era facile vivere con lei ». Lo scrisse Ronald Syme, rifacendosi in particolare a Seneca, ma evitando diplomaticamente di tradurne più da vicino le parole¹. Le parole (perché tacerle?) erano, precisamente, queste: *Feliciores Maecenatem putas, cui amoribus anxio et morosae uxoris cotidiana repudia deflenti, somnus per symphoniarum cantum ex longinquo lene resonantium quaeritur?*²

Nel linguaggio sfumato (o, a meglio dire, ambiguo) di Seneca l'orecchio del giurista non può non cogliere, io credo, l'allusione al fatto, del resto ben noto, che la capricciosa Terenzia non tanto faceva venire le lacrime agli occhi di Mecenate perché si rifiutava alle insistenti richieste di amore dell'infuocato marito³, quanto coglieva quotidianamente (o quasi) l'occasione per litigare di brutto con lui e per concludere la baruffa comunicandogli chiaro e tondo il suo *repudium*, cioè la sua volontà di porre fine al loro matrimonio⁴. Dato che a quei tempi, e ancora per qualche secolo dopo, il matrimonio poteva essere risolto a causa del venir meno dell'*affectio* coniugale anche in una sola delle parti e mediante la comunicazione « informale » (cioè non rivestita da particolari formalità espressive) fatta da questa al partner della conseguente decisione di farla finita, è comprensibile che al buon Mecenate venisse tanto di fre-

* In *Labeo* 38 (1992) 137 ss., col titolo *Mecenate e Terenzia*.

¹ R. SYME, *La rivoluzione romana* (tr. it. 1962) 323 e nt. 5.

² Sen. *de provid.* 1.3.10 (cfr. anche il paragrafo successivo). La domanda retorica (formulata per ottenere una risposta negativa) era in relazione al quesito se il *voluptatibus marcidus* Mecenate fosse più felice dello sventuratissimo Attilio Regolo (al quale *solacium est pro honesto dura tolerare*).

³ Sul fuoco maschilista di Mecenate può ingenerare qualche dubbio ciò che si sa della (spesso asserita) sua mollezza di costumi: Tac. *ann.* 1.54, Dio 54.17.5, Sen. *controv.* 10 pr. 8. Per tutti: STEIN, sv. *C. Maecenas* 6, in *PW.* 14.1 (1928) 207 ss.; R. AVALLONE, *Mecenate* (1962); J. M. ANDRÉ, *Mécène* (1967, tr. it. 1991).

⁴ Più esplicito Sen. *epist.* 114.6.

quente l'insonnia di fronte al dubbio ossessivo se la moglie lo avesse liquidato sul serio con uno dei suoi frequentissimi *repudia*, oppure no⁵.

Ora, pur se è da escludere che ogni ripudio comunicato da Terenzia al marito abbia determinato fra i due un divorzio (seguito la mattina dopo da un nuovo matrimonio), certo è che Mecenate e Terenzia almeno un vero e proprio divorzio tra loro lo fecero, anche se dopo qualche tempo passarono a coniugarsi di nuovo. Qualcuno ha supposto che i due divorziarono quanto meno nel 16 a. C., quando Augusto, che con Terenzia già se la intendeva (o se la era precedentemente intesa), ebbe il cattivo gusto di dichiararla pubblicamente più avvenente della moglie Livia (dopo di che, rientrato in se stesso, cercò goffamente di coprire lo scandalo, partendo per un viaggio di stato in Gallia)⁶. Senonché, come è sicuro che dal comportamento del proprio marito Augusto non trasse conseguenze di *repudium* l'accortissima Livia, così è per lo meno azzardato immaginare che Mecenate (a sua volta «*ingeniosus ille vir*»)⁷ si sia giocata proprio in quell'occasione l'amicizia del principe, dando con il divorzio esca allo scandalo che il suo protettore si era tanto industriato di evitare⁸. Se da morto egli lasciò per testamento tutti i suoi beni

⁵ Sul matrimonio romano (con particolare riguardo al c.d. *matrimonium sine manu*), per tutti: A. GUARINO, *Diritto privato romano*⁹ (1992) n. 49, con bibl. Sul *divortium*: ivi n. 49.9, ove si illustra la necessità che il venir meno dell'*affectio* coniugale fosse in qualche modo (a voce, o per iscritto, o per fatti concludenti, quale l'allontanamento della moglie con i suoi bagagli dalla *domus mariti* e così via) esteriorizzato dal coniuge ripudiante al coniuge ripudiato. Si aggiunga che, per principio generale di ovvia evidenza, non avevano rilevanza giuridica le manifestazioni di volontà chiaramente prive di serietà, cioè di un minimo di ponderazione: assenza di serietà che non doveva essere infrequente negli esagitati «*ti lascio*» scagliati contro il marito, senza poi far seguire i fatti alle parole, dalla irascibile Terenzia. Sul punto cfr. Paul. 35 *ad ed.* D. 24.2.3: *Divortium non est nisi verum, quod animo perpetuam constituendi dissensionem fit. itaque quidquid in calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia iudicium ratum fuisse: ideoque per calorem misso repudio si brevi reversa uxor est, nec divortium videtur.* V. anche *infra* nt. 34.

⁶ Dio 54.19.3.6, 55.7.5. Erra comunque lo STEIN (nl. 3) 215, quando parla di una «*gerichtliche Ehescheidung*». In età repubblicana e alto-imperiale il divorzio era un fatto essenzialmente privato, che non richiedeva interventi degli organi della giurisdizione.

⁷ Sen. *epist.* 19.9.

⁸ Contro un fantasioso collegamento alla tresca tra Augusto e Terenzia del famoso «*error*» che costò ad Ovidio la disgrazia e l'esilio, e contro l'ancor più fantasiosa tesi che Ovidio sia stato vittima di una delazione operata ai suoi danni dal-

ad Augusto⁹, è evidente che da vivo, pur non potendo ignorare i rapporti amorosi tra questi e sua moglie, egli decise ad occhi ben aperti di preferire al proprio onore la benevolenza di lui.

Vien fatto addirittura di sospettare una cosa tutt'altro che nuova nella esperienza storica, e cioè che sul fascino esercitato dalla moglie nei confronti di Augusto Mecenate ci fece bravamente i suoi calcoli¹⁰.

2. — Notissimo, addirittura proverbiale, è il fatto che, per riconquistare Terenzia, almeno dopo un divorzio intervenuto tra loro, Mecenate ricorse al danaro, o più in generale ai mezzi economici di cui era largamente provveduto, dandole beni in quantità tale da convincerla a tornare ad essere sua moglie¹¹. Il caso è riferito da Giavoleno Prisco, caposcuola sabiniano a cavallo tra il primo e il secondo secolo dell'era volgare, il quale precisa che esso fu analizzato *ex professo* da C. Trebazio Testa e fu poi « spersonalizzato » e discusso in modo vario da M. Antistio Labeone, da Proculo e da un misterioso giurista *Caecilius*, del quale è per noi disperato, e direi ozioso, cercare di capire chi precisamente fosse¹².

l'onesto e ingiustamente calunniato giurista C. Ateio Capitone: GUARINO, « *Pro Ateio Capitone* » (1972), ora in *Iusculum iuris* (1985) 193 ss., con bibliografia.

⁹ Dio 55.7.5. Nulla a Terenzia, dalla quale (e da eventuali altre mogli, di cui peraltro nulla sappiamo) è presumibile che non ebbe figli. Solo qualche piccolo lascito particolare (forse a titolo di fedecomesso) per alcuni suoi amici. La morte seguì nel settembre dell'8 a.C., poche settimane prima di quella dell'amatissimo Orazio.

¹⁰ Può anche darsi (ma sarebbe pura immaginazione sostenerne la probabilità) che il matrimonio si sia definitivamente risolto, per ripudio o per divorzio consensuale, quanto meno negli ultimi tre anni di vita di Mecenate, allorché questi fu affetto da grave malattia: cfr. Plin. *n.b.* 7.51.172. Ad ogni modo, non costituisce indizio dell'avvenuto divorzio finale il fatto che Mecenate non abbia lasciato nulla per testamento alla moglie. Terenzia era stata infatti già ben provveduta economicamente dalla donazione o dalle donazioni di cui parleremo *infra* n. 2.

¹¹ Amo credere che l'espedito sia stato posto in essere, almeno con l'impiego di mezzi cospicui, una volta sola. È vero che, come abbiamo visto (nt. 2), Seneca parla di frequenti *repudia*, ma è altrettanto vero che Giavoleno, in D. 24.1.64, sembra riferirsi ad un unico e ben noto episodio di divorzio seguito da donazione propiziatrice del nuovo matrimonio. D'altra parte, non è da escludere, anzi è da ritenere più che probabile, che Mecenate molti dei suoi litigi con la moglie li abbia sedati con doni « manuali » (difficilmente rilevabili sul piano del diritto) di *pecunia*, monili ed altri quantitativi non eccessivamente vistosi di *res nec mancipi*: sul che v. anche *infra* nt. 27.

¹² Su questi giureconsulti, peraltro notissimi, cenni in: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*³ (1990) n. 184 e n. 222-224. V. inoltre, con particolare riguardo alle

Iavol. 6 post. Lab. D. 24.1.64: *Vir mulieri divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se reverteretur, deinde divortium fecerat. Labeo: Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit, si verum divortium fuisset, ratam esse donationem, si simulatum contra, sed verum est, quod Proculus et Caecilius putant, tunc verum esse divortium et valere donationem divortii causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fuisset, ut dubium non foret alterum esse matrimonium: alias nec donationem ullius momenti futuram.*

Che il passo sia alterato, per effetto di errate trascrizioni e di successivi glossemi, è evidentissimo¹³. Tralascio deliberatamente di occuparmene in questa sede, come pure di delibare il vecchio problema delle due redazioni del commento giavoleniano ai *libri posteriores* di Labeone di cui resta traccia nei *Digesta* di Giustiniano¹⁴.

Ciò che importa è che il discorso sia, tutto sommato, compatibile con quello che i giuristi romani sogliono denominare il diritto « classico ».

Premesso per implicito che le donazioni tra coniugi erano vietate¹⁵, Giavoleno fa il caso (divenuto ai suoi tempi, presumibilmente, non raro) di un marito che prima divorzia dalla moglie, che poi le fa una donazione « reale » (il che si desume dal « *dederat* ») e che infine divorzia da lei una seconda volta. La domanda anch'essa implicita, ma per un giurista abbastanza spontanea, è se la donazione si debba considerare effettuata nell'intervallo di un unico matrimonio tra i due (e si debba quindi ritenere colpita dal divieto) o se invece la donazione sia intervenuta lecitamente in un periodo « libero » tra due matrimoni distinti. La risposta di Labeone, che Giavoleno richiama, è tacita conferma di quella del suo maestro Trebazio, il quale fece tutto dipendere, in ordine alla specifica vicenda di Terenzia e Mecenate, dall'accertamento del se il primo divorzio fosse stato « vero », cioè seriamente voluto, e non fosse stato fatto per finta. Ma Giavoleno non si contenta di questo responso troppo generico ed aderisce (« *sed verum est* ») alla precisazione di Proculo e

congetture relative all'identificazione di *Caecilius*: M. D'ORTA, *La giurisprudenza tra repubblica e principato. Primi studi su C. Trebazio Testa* (1990) 213 nt. 27. A quest'opera, accurata e precisa, farò capo in seguito per tutto ciò che concerne Trebazio e specialmente il discusso D. 24.1.64: v. *ivi* 210 ss.

¹³ Cfr., per la letteratura: D'ORTA (nt. 12) 210 nt. 21.

¹⁴ Da ultimo, D. MANTOVANI, *Sull'origine dei « libri posteriores » di Labeone*, in *Labeo* 34 (1988) 271 ss., specialm. 297 e nt. 68.

¹⁵ Cfr., per la letteratura D'ORTA (nt. 12) 211 nt. 22. *Adde*: A. MANZO, *Sull'origine del divieto di donazioni tra coniugi*, in *Labeo* 37 (1991) 342 ss.

